

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1552-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1966
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1967
(V. Stampato n. 3509)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 1967*

**Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano
finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970

TITOLO I

EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA, ARTISTICA E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

(Programmi per l'edilizia delle scuole elementari, secondarie e artistiche)

La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

TITOLO I

EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA, ARTISTICA E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

(Programmi per l'edilizia delle scuole elementari, secondarie e artistiche)

Identico.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.

Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

(Oneri accessori)

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

a) per l'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, degli edifici destinati alle scuole statali elementari, secondarie e artistiche;

b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) per la progettazione, la direzione dei lavori e la vigilanza, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o liberi professionisti.

Art. 3.

(Istituzione della Sovrintendenza scolastica interprovinciale)

È istituita la Sovrintendenza scolastica interprovinciale in ciascuna delle sedi e per le provincie indicate nella tabella annessa alla presente legge.

All'Ufficio scolastico interprovinciale è preposto un Sovrintendente.

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Ispettori generali del Ministero

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Oneri accessori)

Identico:

a) per il relativo arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;

b) identica;

c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;

d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

Art. 3.

(Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali)

Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Provveditori agli studi di prima

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

della pubblica istruzione o a Provveditori agli studi di 1^a classe, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato oltre che alla Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi anche alle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1^a classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede la Sovrintendenza.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art. 4.

(Comitati per l'edilizia scolastica)

Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

b) presso le Sovrintendenze scolastiche interprovinciali, i Comitati regionali per la edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza della Sovrintendenza si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

classe o a Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.

Identico.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

Identico.

Art. 4.

(Comitati per l'edilizia scolastica)

Identico:

a) *identica;*

b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 5.

(Compiti del Comitato centrale)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale;

2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Art. 6.

(Composizione del Comitato centrale)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Compiti del Comitato centrale)

Identico:

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico.*

Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 6.

(Composizione del Comitato centrale)

Identico:

identico;

identico;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

undici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, del bilancio, dall'Unione delle provincie e dall'Associazione dei Comuni d'Italia.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Per ciascuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

identico;

identico;

identico;

dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle provincie e dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la Regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, gli assessori alla pubblica istruzione delle provincie di Trento e Bolzano.

Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Soppresso.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata.

Art. 7.

(*Compiti del Comitato regionale*)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle richieste degli enti obbligati, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con l'indicazione delle priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, è abrogata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 7.

(*Compiti del Comitato regionale*)

Identico:

1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni della priorità delle opere da eseguire;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico.*

Identico.

Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 8.

(*Composizione del Comitato regionale*)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il Sovrintendente scolastico interprovinciale, che lo presiede;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

un rappresentante dell'Associazione dei Comuni d'Italia e un rappresentante della Unione delle Province;

i Provveditori agli studi della Regione;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto designato dal Ministro della sanità;

due esperti designati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale.

Partecipano ai lavori del Comitato regionale, con voto consultivo, due esperti designati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(*Composizione del Comitato regionale*)

Identico:

il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede;

identico;

Soppresso.

identico;

identico;

due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo;

identico;

identico;

identico;

due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

dei rappresentanti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a classe in servizio presso la Sovrintendenza scolastica.

Art. 9.

(Formazione dei programmi)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati segnalano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, i propri fabbisogni nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente, allegando alla segnalazione il parere di una Commissione provinciale, composta dal Provveditore agli studi, che la presiede, dall'Assessore alla Pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale, da tre Sindaci della Provincia designati dal Prefetto, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico interprovinciale e dura in carica 5 anni.

Nella segnalazione dei fabbisogni generali devono essere indicate le opere che gli Enti interessati intendono realizzare con propri mezzi di bilancio e i tempi previsti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

dei componenti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a classe, in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

Art. 9.

(Formazione dei programmi)

Identico:

1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale allegherà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.

Tale Commissione sarà costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.

Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con pro-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

per la esecuzione dei lavori. I Provveditori segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione;

2) il Sovrintendente scolastico interprovinciale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate da indici obiettivi di necessità scolastiche, il progetto di programma nazionale quinquennale con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

5) Il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico interprovinciale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.

I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonchè gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;

2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) *identico*;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni, per le variazioni previste dall'articolo 7.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

Limitatamente ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti e annessi licei artistici, all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, i programmi esecutivi annuali possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto di un edificio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonchè per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma.

Identico.

Soppresso.

6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Art. 10.

(Termini per gli adempimenti della programmazione)

Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal Ministro della pubblica

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 10.

(Centro studi per l'edilizia scolastica)

Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, alla metodologia delle rilevazioni, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

istruzione a norma del n. 1 del precedente articolo 9: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali;

entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno con l'adempimento delle medesime formalità.

Art. 11.

(Centro studi per l'edilizia scolastica)

Identico:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) *identico.*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di Istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera *b*) mantiene rapporti con Istituti similari, anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

di un esperto designato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

del Direttore generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

del Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

di un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istru-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico:

identico;

di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;

identico;

identico;

identico;

identico.

Identico.

Identico.

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

zione, le norme tecniche relative all'edilizia scolastica.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1966-1970.

Art. 11

(Oneri a carico dello Stato)

Per il quinquennio 1966-1970, l'onere relativo alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, è a totale carico dello Stato, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 32.

Art. 12.

(Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1966-1970)

Per gli anni 1966 e 1967 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere della Commissione provinciale di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 9 della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1967-1971.

Soppresso.

Art. 12.

(Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971)

Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia o da un Assessore da lui delegato, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto di scuola secondaria nominato dal Provveditore agli studi.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmetterà il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento delle opere, già ammesse a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo e occorrente per la realizzazione del progetto generale, approvato ai sensi di legge.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati qualora questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1968-70 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 31 dicembre 1967.

CAPO III.

ESECUZIONE DEI PROGRAMMI.

Art. 13.

(Fornitura dell'area)

I Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati per legge, sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti al successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero del rimborso di cui al comma che precede, quando, con le condizioni gravemente deficitarie del bilancio dell'Ente, concorrano difficoltà

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Per il completamento di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

CAPO III

ESECUZIONE DEI PROGRAMMI.

Art. 13.

(Fornitura dell'area)

I Comuni, le Province, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i Comuni e le Province, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

particolarmente rilevanti per l'acquisizione dell'area.

Art. 14.

(Scelta e vincolo delle aree)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

In caso di mancata indicazione delle aree provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi.

Il giudizio sull'idoneità delle aree è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, che ne dà comunicazione al Provveditore re-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e semprechè non dispongano o non possano disporre di aree idonee.

Art. 14.

(Scelta e vincolo delle aree)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.

In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dal-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

gionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della citata legge, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 15.

(Attuazione dei piani)

L'attuazione dei piani esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente possono essere costituite presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

Art. 16.

(Affidamento in concessione delle opere)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla notificazione del decre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.

I membri della Commissione possono farsi sostituire.

La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Identico.

Art. 15.

(Attuazione dei piani)

La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

Art. 16.

(Affidamento in concessione delle opere)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione del decre-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

to di approvazione dei programmi esecutivi, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La concessione è accordata dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, su parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 25, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non sia stato espresso parere favorevole, ai sensi del comma precedente, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) od ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato secondo i criteri scalarli previsti dalla vigente tariffa professionale, nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni	9,00%
per opere da oltre 50 fino a 100 milioni	8,00%

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

to di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10.

La concessione è accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;

2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;

3) che fornisca garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

identico;

identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

per opere da oltre 100 fino a 250 milioni	7,00%
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni	5,50%
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni	4,50%
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo	4,00%
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi	3,50%
per opere di importo superiore ai 2 miliardi	3,00%

Fino alla concorrenza del 90 per cento del costo dell'opera, la spesa relativa a carico dello Stato è corrisposta agli Enti concessionari sugli stati di avanzamento dei lavori. Per il restante 10 per cento, la somma relativa sarà corrisposta a collaudo avvenuto.

Art. 17.

(Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica)

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

Fino alla concorrenza dell'80 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta realmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 20 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.

I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.

Art. 17.

(Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica)

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 16 non dichiarino,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere.

Art. 18.

(Progettazione delle opere in concessione)

Gli Enti concessionari di cui all'articolo 16 cureranno la progettazione delle opere di edilizia scolastica.

Nel caso che gli stessi Enti vi provvedano, direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti, sono tenuti ad inoltrare i progetti all'autorità competente per la approvazione, nei termini di 150 giorni dalla notificazione dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore ai 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso.

In caso di pubblico concorso, questo viene bandito dall'Ente concessionario, entro 45 giorni dalla notificazione dell'avvenuta concessione.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

I concorsi devono essere espletati improrogabilmente entro 150 giorni dalla data del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

entro 30 giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'articolo 23 della presente legge.

In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.

Art. 18.

(Progettazione delle opere in concessione)

Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.

Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.

Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunci legali della provincia.

Identico.

Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

bando e le spese relative saranno messe a carico del costo delle opere. I progetti vincitori saranno approvati dall'autorità competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione dei progetti medesimi.

Art. 19.

(Progettazione delle opere
in esecuzione diretta)

Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, terzo comma della presente legge.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine reso utile per l'esecuzione diretta delle opere.

Il termine può essere prorogato, fino alla metà, per gravi e motivate ragioni, dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.

Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 25, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

Art. 19.

(Progettazione delle opere
in esecuzione diretta)

Qualora si procede all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competente per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 20.

(*Approvazione dei progetti*)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge, quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25.

La Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè le somme stanziare per imprevisti in sede di progetto.

Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Art. 21.

(*Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata*)

I progetti, relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, al riattamento, nonché all'arredamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 100 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(*Approvazione dei progetti*)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25.

I membri della predetta Commissione possono farsi sostituire.

Detta Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il riimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè delle somme stanziare per imprevisti in sede di progetto.

Identico.

Art. 21.

(*Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata*)

I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui al primo comma dell'articolo 20, della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogato.

Art. 22.

(Appalto-concorso)

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

L'inosservanza del termine, di cui al comma precedente, comporta la decadenza della concessione.

Art. 23.

(Appalto-concorso obbligatorio)

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso da esperire tra ditte iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, nella apposita classifica di specializzazione.

Art. 24.

(Collaudo e consegna delle opere)

Il collaudo delle opere, di cui al presente Capo, è disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti.

Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata.

Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai comu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 22.

(Appalto-concorso)

Identico.

Soppresso.

Art. 23.

(Appalto-concorso obbligatorio)

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante lo impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso.

Art. 24.

(Collaudo e consegna delle opere)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

ni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 25.

(Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche)

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 100 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

il Provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

il Sovrintendente scolastico interregionale;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

il Dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale;

un Ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera;

il Provveditore agli studi della provincia in cui l'opera deve essere eseguita;

l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditore e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario tecnico in ser-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.

Art. 25.

(Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche)

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

identico;

il Sovrintendente dell'Ufficio scolastico regionale o interregionale;

identico;

identico;

il Dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario in servizio

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

vizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata.

Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 26.

(Interventi urgenti)

Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.

A tal fin è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del secondo comma e seguenti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 27.

(Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta)

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 9, nonché del Centro studi per la edilizia scolastica e della relativa Consulta,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata.

Identico.

Identico.

Art. 26.

(Interventi urgenti)

Identico.

A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.

Identico.

Art. 27.

(Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta)

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 9, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consulta,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

sarà provveduto con una quota fissa di 500 milioni sugli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32.

Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica.

Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 60 unità, mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

Art. 28.

(Sperimentazione di edilizia scolastica)

Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevare sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 32.

Le opere da realizzare ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, sentita la Consulta di cui all'articolo 10, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cui all'articolo 11 e degli Uffici studi e programmazione di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 a' termini dell'articolo 32 della presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 28.

(Sperimentazione di edilizia scolastica)

Identico.

Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 29.

(Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti o da adibire ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonché di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874.

La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, numero 1073.

Art. 30.

(Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del Regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

All'onere relativo si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 29.

(Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonché di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

Identico.

Identico.

Art. 30.

(Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal Provveditore agli studi.

Art. 31.

(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare secondaria e artistica, 10 posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica.

Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per titoli a posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di ispettore generale o di provveditore agli studi.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PER IL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 32.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 150 miliardi; lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi e lire 235 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 31.

(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura.

Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di Ispettore generale o di Provveditore agli studi. Sono ammessi altresì a concorso per titoli ed esami i laureati in ingegneria o in architettura con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PER IL QUINQUENNIO 1967-1971

Art. 32.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e lire 150 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 27 e 28, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata per l'edilizia della scuola materna e verrà erogata secondo le norme che saranno contenute nella legge per l'istituzione e il finanziamento della scuola materna statale.

TITOLO II

EDILIZIA UNIVERSITARIA

CAPO I

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 33.

(Programmi per l'edilizia universitaria)

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle istituzioni universitarie previste dall'articolo 40 della presente legge sono eseguite in base a programmi quinquennali, approvati dal Ministro della pubblica istruzione con le modalità specificate all'articolo 35.

Ai fini dell'esecuzione delle opere sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie.

Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1° gennaio ed il 30 settembre 1966, qualora tali aree siano riconosciute idonee ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso.

Per l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico:

(V. art. 34).

(V. art. 35).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

istruzione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970, è stanziata la somma di lire 42.000 milioni per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni indicate all'articolo 40.

Art. 34.

(Modalità per le proposte di fabbisogni)

Ai fini della formazione del programma previsto dal precedente articolo 33, le Università e gli Istituti di cui al successivo articolo 40 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di costruzione, ampliamento, riattamento o completamento degli edifici con il preventivo di spesa per ciascuna opera. Le opere da realizzare debbono essere indicate secondo la graduatoria d'urgenza, accordando precedenza al completamento di quelle già iniziate o parzialmente finanziate da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a istituti policattedra o a dipartimenti.

Il programma quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Art. 35.

(Modalità per la formazione del programma)

Il programma è compilato sulla base dei fabbisogni prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(V. art. 36).

TITOLO II

EDILIZIA UNIVERSITARIA

CAPO I

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 33.

(Modalità per la formazione del programma)

Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una spe-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Commissione consultiva nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari e le Case dello studente, il Comitato centrale delle opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

- il Direttore generale dell'istruzione universitaria;
- il Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- tre Rettori di Università;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- un rappresentante del Ministero del bilancio;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
- quattro esperti.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 33, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ziale Commissione, nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.

Identico:

identico;

identico;

identico;
identico;

identico;

identico;

identico;

quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Identico.

Identico.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto motivato, può disporre direttamente che siano incluse in un primo programma opere comprese nei piani di sistemazione edilizia, precedentemente approvate dal Ministero, che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con prefinanziamenti autorizzati dal Ministro medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 40 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 41, anche ai fini dell'articolo 38.

La spesa, relativa al primo programma di cui al precedente comma, non potrà superare il terzo dello stanziamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 33 per l'esercizio 1966.

(V. art. 33).

(V. art. 33).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 34.

(Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria — Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971)

Negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.

Art. 35.

(Spese per le opere della edilizia universitaria)

Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per acquisto di aree, per la co-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V. art. 34).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

struzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonchè per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie e, in via eccezionale, per l'acquisto di edifici semprechè questi rispondano a criteri di funzionalità didattica e ambientale e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposte fra il 1° gennaio 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee a norma del successivo articolo 38 ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso.

Degli stanziamenti di cui all'articolo 34 il 3 per cento è accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno del programma quinquennale.

Art. 36.

(Modalità per la proposta dei fabbisogni)

Le Università e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all'articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli lotti funzionali di quelle già iniziate o parzialmente finanziate da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di ammi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 36.

(Aree fabbricabili)

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo sono prescelte nell'ambito delle zone urbanisticamente riservate all'edilizia universitaria dai piani regolatori.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche e di un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il decreto di vincolo, emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 40 dal Prefetto senza limiti di valore.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nistrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

Art. 37.

(Coordinamento)

Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo comma dell'articolo 36, devono essere previsti i necessari coordinamenti territoriali e costruttivi tra Facoltà, Istituti e Dipartimenti.

Art. 38.

(Aree fabbricabili)

Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, dell'Assessore ai lavori pubblici del Comune interessato, dell'Assessore ai lavori pubblici della Provincia e di un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Identico.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 42 dal Prefetto senza limiti di valore.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

CAPO II.

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.

Art. 37.

(Progettazione delle opere)

Alla progettazione delle opere, le istituzioni di cui al successivo articolo 40 provvedono a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi consorzi edilizi universitari ovvero avvalendosi delle prestazioni di professionisti, o a norma delle disposizioni di cui all'articolo 56 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 39.

(Progettazione delle opere)

Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero per spese il cui importo non ecceda i 100 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti interi istituti o complessi di maggiore rilevanza e comunque per opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure si tratti di opere di importo superiore ad 1 miliardo di lire, il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 38.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 35.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 39.

(Autorizzazione all'acquisto di edifici)

In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il Rettore, o il legale rappresentante dell'Istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 35.

In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'Istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto.

Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

CAPO III.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 40.

(Enti beneficiari dei contributi)

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 33 sono le Università statali, gli Istituti universitari

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 40.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 37.

Identico.

Identico.

Art. 41.

(Autorizzazione all'acquisto di edifici)

Identico.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 33.

Identico.

Identico.

CAPO III

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 42.

(Enti beneficiari dei contributi)

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari sta-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente.

Art. 41.

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

Ai fini dell'erogazione dei contributi il Rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

- a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;
- b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;
- c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi.

L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al Rettore dell'Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

Il Rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istru-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziati, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.

Art. 43.

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

zione che autorizza il Rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.

Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del Rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.

Art. 42.

(Concorso degli Enti)

Le istituzioni di cui all'articolo 40, le Regioni, le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

CAPO IV.

AGEVOLAZIONI FISCALI - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI.

Art. 43.

(Agevolazioni fiscali e tributarie)

Le opere di edilizia previste dal presente titolo, anche se realizzate col concorso dei consorzi universitari, delle opere universitarie e di altri enti pubblici, godono delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 44.

(Concorso degli Enti)

Le istituzioni di cui all'articolo 42, le Regioni, le Provincie, i Comuni, i consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

CAPO IV

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

(V. art. 49).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

ed in generale di quelle applicabili alle opere eseguite per conto dello Stato.

Art. 44.

(Manutenzione degli edifici demaniali)

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 45.

(Norme per la costruzione delle nuove Università)

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministero della pubblica istruzione può nominare, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 35, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al Presidente del Comitato medesimo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini di cui alla presente legge e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 45.

(Manutenzione degli edifici demaniali)

Identico.

Art. 46.

(Norme per la costruzione delle nuove Università)

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro della pubblica istruzione nomina, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 33, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti. Di tali Comitati fanno parte in ogni caso un membro designato dall'Amministrazione provinciale ed uno dal Comune, sede dell'Università.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al Presidente del medesimo, eletto dal Comitato stesso.

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini, di cui alla presente legge, e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando le disposizioni dell'articolo 39, in quanto applicabili.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne, e comunque non oltre due anni dalla data della loro costituzione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 47.

(Articolazione
del primo programma quinquennale)

Il programma quinquennale di cui al primo comma dell'articolo 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro della pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 37.

Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli lotti funzionali di opere comprese nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonchè opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.

Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal collegio dei Presidi di facoltà, su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonchè con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 46.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni e la quota è ridotta all'1 per cento della spesa totale prevista nel progetto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 48.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni.

Art. 49.

Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali.

Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli enti interessati o con il concorso dei medesimi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 47.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 48.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1966, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1966, di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969 e di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

Art. 49.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con i decreti di cui all'articolo 52.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 52.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970 e di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971.

Identico.

Identico.

Art. 53.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con i decreti di cui all'articolo 56.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 50.

Il prestito di cui all'articolo 48 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

Art. 51.

Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 52.

Il Ministro del tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 54.

Il prestito di cui all'articolo 52 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

Identico.

Identico.

Art. 55.

Identico.

Art. 56.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 53.

All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dalla emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonché per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

Art. 54.

Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 48 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

E' autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Art. 55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 48 i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 32 e 33.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 57.

Identico.

Art. 58.

Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 52 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Identico.

Identico.

Art. 59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1971, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 52 i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 32 e 34.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 56.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 60.

Identico.

Parimenti non avranno efficacia le norme che risultassero in contrasto con l'ordinamento delle Regioni e delle provincie a statuto speciale.

Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadrebbero automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

Art. 61.

Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.

Art. 62.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

TABELLA

DELLE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI E SEDI

1. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e per la regione della Valle d'Aosta con sede in Torino.
2. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Savona con sede in Genova.
3. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese con sede in Milano.
4. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.
5. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.
6. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.
7. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.
8. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino con sede in Ancona.
9. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.
10. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo con sede in Roma.
11. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.
12. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto con sede in Bari.
13. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.
14. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani con sede in Palermo.
15. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.

ALLEGATO

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI O INTERREGIONALI
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI E SEDI

1. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e per la regione della Valle d'Aosta, con sede in Torino.
2. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Savona con sede in Genova.
3. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese con sede in Milano.
4. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.
5. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.
6. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.
7. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.
8. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino con sede in Ancona.
9. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.
10. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo con sede in Roma.
11. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.
12. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto con sede in Bari.
13. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.
14. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani con sede in Palermo.
15. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.